



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 160/1P

Nella seduta del 05/02/2019, composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Alberto LIGUORI – Presidente della Commissione II[^] – Studi e Riforme – premesso che l'Ufficio Concorsi del CPGT interrogava la Commissione Ufficio Studi e Riforme chiedendo di sapere se al Presidente o Presidente di Sezione di una Commissione Tributaria, partecipante ad un nuovo concorso interno, continua ad applicarsi il limite biennale meglio specificato nell'art. 11, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 545/1992, laddove prescrive che *i componenti delle Commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto*;
considerato che il dubbio è sorto in quanto la Commissione Concorsi, in fase di scrutinio del concorso pubblicato con delibera n. 1/2018, nella parte riservata al preambolo richiama l'art. 11 del D. Lgs. 545/1992 e, soprattutto, i principi ermeneutici enunciati dalla giustizia amministrativa circa la non necessità del requisito dei due anni di permanenza nella sede. La scelta di campo operata dal CPGT, determinando un'interpretazione abrogativa dell'art. 11, comma 4, lettera c), necessita di chiarimenti che una lettura integrale della giurisprudenza, solo richiamata dal CPGT, e non citata, può offrire al fine di confermare o rivedere l'attività interpretativa svolta dall'organo di autogoverno. L'unico arresto giurisprudenziale è costituito dalla sentenza del Tar del Lazio, sez. III quater, n. 4606 del 21 aprile 2016, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3151/2017. In realtà, una lettura piana di tale ultima decisione consente di poter affermare che il requisito biennale di permanenza nell'incarico ricoperto, prima di ambire ad altro, è attuale e non si presta ad interpretazioni alternative. Ragioni di metodo impongono di ricostruire brevemente la controversia portata all'attenzione del giudice amministrativo, per poi estrarne il principio di diritto affermato e confermato dall'organo di secondo grado. Infatti, al Tar del Lazio non è stata devoluta la questione relativa alla esclusione da un concorso interno di un Presidente o Presidente di Sezione, quanto invece, e meglio, l'esclusione, disposta dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal concorso interno pubblicato con delibera n. 2230 del 17.09.2013 di un componente della Commissione Tributaria avente un'anzianità di servizio inferiore a due anni all'atto della scadenza del termine per proporre la domanda di partecipazione. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ed ha colto l'occasione per ricostruire il sistema di accesso agli incarichi direttivi, fornendo una lettura funzionale del combinato disposto degli articoli 3 e 11, comma 4, lett. c) del codice ordinamentale tributario. In sintesi ha inteso fare chiarezza sul punto distinguendo le varie figure di giudice tributario e distinguendoli, ai soli fini della legittimazione concorsuale direttiva/semidirettiva, solo per provenienza ed ha così precisato:

- a) il giudice tributario di provenienza togata per poter aspirare ad un incarico è sufficiente che rivesta lo status di giudice tributario senza la necessità di alcuna anzianità di servizio;
- b) il giudice tributario di provenienza dal mondo delle professioni per poter aspirare ad un incarico di solo Vice Presidente di una Commissione Tributaria Provinciale deve aver maturato un'anzianità di servizio di almeno 5 anni e, se aspira all'incarico presso una Commissione Tributaria Regionale, almeno 10 anni;
- c) il giudice tributario già titolare di incarico direttivo e/o semidirettivo per aspirare ad altri incarichi, analogo a quello posseduto per grado (c.d. mobilità orizzontale) e/o diverso da quello posseduto (c.d. mobilità verticale), deve aver svolto le funzioni possedute per almeno due anni decorrenti dalla presa di possesso.

Così ricostruita la lettura fornita dal giudice amministrativo alla controversia scrutinata, è agevole fornire una risposta alla Commissione interrogante nella direzione dell'attualità del requisito biennale di partecipazione agli interpelli diramati per i concorsi interni pubblicati dal CPGT;
per tali ragioni

DELIBERA

di rispondere al quesito proposto nel senso che: il giudice tributario già titolare di incarico direttivo e/o semidirettivo per aspirare ad altri incarichi, analogo a quello posseduto per grado (c.d. mobilità orizzontale) o diverso da quello posseduto (c.d. mobilità verticale), deve aver svolto le funzioni possedute all'atto della nuova domanda per almeno due anni decorrenti dalla presa di possesso.

Si comunichi alla *Commissione IV – Concorsi*.

IL PRESIDENTE
Antonio LEONE

